



CIRCOLARE TECNICA 3/02

Milano, 24 aprile 2002

OGGETTO: Disposizioni in materia di bonifici transfrontalieri.

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING	DOTT. SINNONA	(invio e-F@ct)
BANCA CARIGE	DOTT. REMUZZI	(invio e-F@ct)
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	DOTT. POMPEI	(invio e-F@ct)
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	DIREZIONE GENERALE	
CBI FACTOR	AVV. BONDIOLI	(invio e-F@ct)
CENTRO FACTORING	SERVIZIO AFFARI GENERALI	(invio e-F@ct)
COFIRI F & L	DOTT. CONGIUNTI	(invio e-F@ct)
CREDEMFACTOR	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
EMIL-RO FACTOR	DOTT. LICCIARDELLO	(invio e-F@ct)
FABER FACTOR	DOTT. LACCHINI	(invio e-F@ct)
FACTORCOOP	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
FACTORIT	DOTT. DE MARTINI	(invio e-F@ct)
FARMAFACTORING	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
FERCREDIT	DOTT. SSA BOGINI	(invio e-F@ct)
FIDIS	RAG. BORGIALLO	(invio e-F@ct)
FIN-ECO FACTORING	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
GALLO & C.	RAG. RIVA	(invio e-F@ct)
GE CAPITAL FINANCE	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
GENERALFINANCE	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	DOTT. LANZA	(invio e-F@ct)
I.F.I.S. FACTORING	DOTT. STACCIONE	(invio e-F@ct)
IFITALIA	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
LEASINGROMA	DOTT. MESSINA	(invio e-F@ct)
MEDIOFACTORING	DOTT. SACCHI	(invio e-F@ct)
MERCHANT LEASING & FACTORING	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
POOL FACTOR	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
RIESFACTORING	DOTT. FOLZINI	(invio e-F@ct)
SAN PAOLO IMI	SIG. RONCORONI	(invio e-F@ct)
SERFACTORING	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
SG FACTORING	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)
UNICREDIT FACTORING	DOTT. MINOLFI	(invio e-F@ct)
VENETA FACTORING	DIREZIONE GENERALE	(invio e-F@ct)

Vi trasmettiamo per conoscenza e documentazione le disposizioni di Banca d'Italia in tema di bonifici transfrontalieri, in attuazione del decreto legislativo n. 253 del 28 luglio 2000 e successivo decreto del ministero dell'economia e delle finanze n. 456 del 13 dicembre 2001.

La disciplina in oggetto è rivolta alle banche e agli altri enti abilitati, ossia ad ogni persona fisica o giuridica, diversa da una banca, che effettui bonifici transfrontalieri nell'ambito della propria attività.

Vi preghiamo di segnalarci se codesta associata rientra nella suddetta fattispecie e se sono già state progettate e/o impostate le procedure di reclamo atte a consentire una rapida soluzione delle controversie con la clientela.

Presidenza e Segreteria:

Via Cerva, 9 - 20122 Milano

Telefono: 0276020127 - Telefax: 0276020159

E-Mail: posta.assifact@tiscalinet.it

Sede Legale:

Via della Posta, 3 - 20123 Milano

Codice Fiscale 97067880159

Partita I.V.A. 10316950152

BANCA D'ITALIA

SEDE DI MILANO (135)

Ufficio Affari Generali di Vigilanza

sd

RICEVUTO

5 APR 2002 / 153

N. 14177 del 27.3.02

(da citare nella risposta)

Codice destinatario

Spett. le
ASSIFACT
Via Cerva, 9
20122 Milano

Rifer. a nota n. del

Fascicolo

Sottoclassificazione

Oggetto: Bonifici transfrontalieri.

Il d.lgs. 28 luglio 2000, n. 253 (pubblicato nella G.U. n. 212 dell'11.9.2000) ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva 97/5/CE in materia di bonifici transfrontalieri. La disciplina si applica a tutti i bonifici della specie di importo fino a 50.000 euro effettuati da banche o da altri enti abilitati; tale ultima categoria ricomprende, ai sensi del d.lgs. 253/2000, ogni persona fisica o giuridica, diversa da una banca, che nell'ambito della propria attività effettua bonifici transfrontalieri (art. 1, comma 1, lett. c).

Le norme mirano a tutelare la clientela sotto i profili dell'informazione, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei bonifici, delle responsabilità degli operatori e della composizione delle controversie.

A tale riguardo, gli art.8 e 9 del d.lgs. prevedono che gli enti, anche per il tramite delle associazioni di categoria, devono assicurare adeguate ed efficaci procedure di reclamo per la soluzione delle controversie con la clientela. Resta salva la possibilità - per quest'ultima - di utilizzare, in qualunque momento, ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento.

Con il decreto 13 dicembre 2001, n. 456, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione del citato art. 8 del d.lgs. 253/2000, ha dettato i criteri per lo svolgimento delle procedure di reclamo, da improntare a rapidità, economicità ed effettività della tutela, e per la composizione degli organi decidenti, in modo da assicurarne l'imparzialità e la rappresentatività dei soggetti interessati.

Il decreto - pubblicato nella G.U. del 3 gennaio 2002 - è entrato in vigore il 18 gennaio scorso.

BANCA D'ITALIA

Dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale decorre il termine di 120 giorni assegnato agli enti per la definizione delle procedure in parola, mediante predisposizione di appositi atti di autoregolamentazione. Entro lo stesso termine gli enti, che alla data di pubblicazione del regolamento già effettuavano bonifici transfrontalieri, devono trasmettere, anche attraverso le associazioni di categoria, l'atto di autoregolamentazione alla Banca d'Italia, la quale è chiamata, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, a verificarne la coerenza con i criteri dettati dal citato D.M. 456. La mancata definizione delle procedure e l'inosservanza del termine per l'invio - previa diffida ad adempiere da parte della Banca d'Italia - o dei criteri del D.M. 456 sono sanzionati in via amministrativa.

Analoghi adempimenti sono posti a carico degli enti che intendano intraprendere l'effettuazione di bonifici transfrontalieri successivamente alla data di pubblicazione del decreto.

Al riguardo, si comunica che gli atti di autoregolamentazione in parola devono essere trasmessi tempestivamente alla Filiale della Banca d'Italia sita nella provincia di insediamento della direzione generale degli enti o delle associazioni di categoria che li presentano.

Distinti saluti.

